

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1966

(70^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (447) (D'iniziativa del deputato Righetti) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 809, 810
FABIANI	810
LEPORE, <i>relatore</i>	809
NENNI Giuliana	810

« Norme di modifica alla legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalle disciolte milizie della strada e portuaria » (1482) (D'iniziativa dei senatori Picardi ed altri) (Discussione ed approvazione) (1):

PRESIDENTE	802, 804, 806, 807
AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	804, 806, 807
ANGELILLI	805
BARTOLOMEI	803
BONAFINI	804
GIANQUINTO	803, 804
JODICE	802, 804
LEPORE	805
MOLINARI, <i>relatore</i>	802
PREZIOSI	805

« Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1779) (D'iniziativa del deputato Martuscelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 810, 811
D'ANGELOSANTE	811
GIANQUINTO	811
PREZIOSI	811

« Abolizione della maggiorazione sul trattamento assistenziale prevista dalla legge 30 novembre 1950, n. 997, ed incremento del capitolo di spesa per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza » (1821) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	807, 809
AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	808, 809
D'ANGELOSANTE	808
DE MICHELE, <i>relatore</i>	807, 808, 809
FABIANI	808, 809
LEPORE	808
NENNI Giuliana	809

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

La seduta è aperta alle ore 17,10.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Chabod, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraud, Jodice, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Crespellani, Gray, Turchi e Zagami sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli, Basile, Maggio e Mongelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

P R E Z I O S I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picardi ed altri: « Norme di modifica alla legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalle disciolte milizie della strada e portuaria » (1482)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picardi, Lepore, Battaglia, Palumbo, Schiavone, Zampieri, Orlandi, Caruso, Nenni Giuliana, Tupini, Giraud, Bartolomei, Lessona, Gianquinto, Basile, Schiavetti, Maier, Nencioni, Bonafini e Franza: « Norme di modifica alla legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalle disciolte milizie della strada e portuaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo alla Commissione che, a seguito dell'accordo raggiunto in sede di Sottocommissione è stato chiesto, nella scorsa seduta, alla Presidenza del Senato, e da questa concesso, il passaggio di assegnazione del presente disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante.

M O L I N A R I, relatore. Ricordo alla Commissione che il nuovo testo del disegno di legge su cui ora si deciderà, è il risultato dei lavori che la Sottocommissione ha effettuato in più riprese, non senza contrasti e riserve.

Ricordo altresì che il sottosegretario Ceccherini in sede di Sottocommissione, dopo ampia discussione, ha dato precise assicurazioni circa l'esame anche dei due disegni di legge nn. 1498 e 1499, per cui si andrà incontro alle richieste avanzate dai diversi senatori; egli ha proposto, per quanto concerne il provvedimento in discussione, un unico emendamento, (al testo originario) presentato dal Governo, inteso ad inserire, alla fine dell'articolo 1, il seguente comma:

« Sono inoltre valutati, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, ai fini del conferimento dei posti istituiti a norma dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, anche i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo predetto ».

Essendo stati tutti i gruppi favorevoli, mi permetto di rinnovare l'invito ad approvare il disegno di legge nel testo originario, con la sola modificazione concernente i sottufficiali ed i militari di truppa, perchè si tratta di norma vivamente attesa e sostanzialmente opportuna.

A tempo debito, poi, proporrò di sostituire l'articolo 2 del disegno di legge con altro, recante l'indicazione della copertura della maggiore spesa occorrente per l'attuazione dell'emendamento apportato all'articolo 1.

J O D I C E. Ho il dovere di prendere la parola su questo disegno di legge per una questione di carattere personale, perchè sono disposto a perdere tutto, fuorchè la mia dirittura di uomo politico.

Mi sembra anzitutto strano il fatto che un disegno di legge di questo genere, che riguarda non più di cinque o sei persone, sia diventato l'argomento principale dei lavori della nostra Commissione, quando abbiamo

altri provvedimenti di importanza assai rilevante che attendono di essere discussi.

Sta di fatto che io avrei voluto assumere un atteggiamento, coerente con le mie precedenti affermazioni: tale mia posizione, invece, per la fretta con cui si è passati all'esame del provvedimento, è stata, diciamo così, travolta dall'accordo cui il senatore Bonafini ha ritenuto opportuno aderire, evidentemente perchè, non avendo mai partecipato alle trattative svolte, sia in sede di Sottocommissione, sia in sede ministeriale, non conosceva la posizione che io avevo assunto, come rappresentante del Gruppo socialista, rispetto ai disegni di legge numeri 1498 e 1499.

Mi sembra, comunque, che si apra uno spiraglio verso una soluzione equa del problema perchè, come ha detto il senatore Molinari, il sottosegretario Ceccherini in sede di Sottocommissione, avrebbe assunto l'impegno di prendere benevolmente in esame tutte le rivendicazioni rimaste escluse dal provvedimento. Ora, se questo è vero e se vogliamo che le cose procedano anche seriamente, io auspico, se non altro, che l'impegno sia qui formalmente rinnovato, perchè risulti dagli atti della nostra Commissione.

BARTOLOMEI. Prima di procedere all'approvazione di questo disegno di legge, vorrei fare anch'io una breve dichiarazione, perchè più volte ho partecipato al lungo dibattito che ha distinto l'iter del presente provvedimento, sostenendo particolari emendamenti. La discussione si è infatti ampliata perchè, partiti con la convinzione che la presente norma di legge chiudesse per sempre un argomento, ci siamo via via resi conto che nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, data la diversa provenienza, nonchè le diverse vicende che hanno segnato l'inserimento in ruolo degli interessati, esistono ancora sperequazioni di posizioni e di carriere.

Non intendo qui ricordare le discussioni di queste settimane; dirò solo che riconfermo le opinioni che ho sostenuto in sede di Sottocommissione. Siamo giunti, comunque, ad un certo accordo, e anche se esso

rappresenta una soluzione interlocutoria, mi pare che debba essere rispettato. Nell'annunciare pertanto il mio voto favorevole, mi permetto di richiamare ancora l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo sull'opportunità di riesaminare una volta per tutte con un provvedimento organico la situazione degli ufficiali, sottufficiali e graduati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, onde evitare di vederci prospettare di tanto in tanto situazioni particolari e parziali.

Io ritengo che, quando si pone un problema di giustizia, non abbia importanza che si tratti di una o di cento persone: la giustizia vale per quello che è: molto perplesso perciò mi lasciano certe affermazioni che sono state fatte in quest'Aula per rinviare l'esame di richieste che a me sembrano legittime quali quelle di alcuni ufficiali, provenienti dai ruoli della disciolta PAI.

È altresì sulla base dello stesso principio di giustizia che sarebbe utile prendere in considerazione complessivamente le questioni sospese della categoria, ricercandone la soluzione con criteri comuni, in riferimento ad un modello di carriera comune a tutti gli appartenenti al Corpo.

Ma quello che ci sollecita a chiudere definitivamente col passato, sanando gli squilibri più gravi tuttora esistenti, è il nuovo sistema di reclutamento che si realizza attraverso il filtro unico delle scuole e dell'Accademia. Esso, oltre che essere più moderno, più razionale, più giusto, ci garantisce dal riprodursi di casi come quelli che abbiamo cercato, o che ci proponiamo di risolvere.

GIANQUINTO. Onorevole Presidente, io mi associo alle dichiarazioni del senatore Bartolomei, che condivido pienamente. Sarebbe stato necessario che oggi avessimo esaminato e votato anche gli altri due disegni di legge, perchè prospettano obiettive situazioni di ingiustizia che il Parlamento ha il dovere di sanare: non importa quanti siano gli ufficiali, i militari di truppa o che si tratti di ufficiali della PAI! La stranezza, in tale situazione, è che troviamo il Gruppo

comunista schierato nell'insistere per l'approvazione di questi tre disegni di legge che riguardano gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dai quali gli stessi comunisti sono combattuti sulle piazze. Ciò dico a riprova di una esigenza obiettiva che ci impone di essere giusti con tutti, perchè qui, onorevoli colleghi, nel momento stesso in cui approviamo il disegno di legge che sta tanto a cuore al senatore Lepore, sorge spontanea l'amarazza nei confronti degli altri provvedimenti: amarezza che è attenuata dalle dichiarazioni fatte in sede di Sottocommissione dal sottosegretario Ceccherini.

Che cosa è emerso, soprattutto in quella riunione? È emerso, per quanto riguarda il disegno di legge n. 1499, che la situazione di sperequazione cui il provvedimento stesso intende provvedere, era stata riconosciuta unanimemente, in una delle ultime legislature, dalla Commissione interni della Camera, sulla base di una dichiarazione documentata del sottosegretario Ariosto e con un ordine del giorno dell'onorevole Ferri, capo Gruppo del partito socialista in seno alla Commissione stessa

A M A D E J, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è esatto, perchè l'onorevole Ferri non era Presidente del Gruppo quando il sottosegretario Ariosto si trovava al Ministero dell'interno

G I A N Q U I N T O. A quell'epoca era responsabile del Gruppo socialista in seno alla Commissione interni della Camera dei deputati, e in tale veste, a seguito di una dichiarazione del sottosegretario Ariosto, a nome del Governo, presentò un ordine del giorno.

Perchè non è stata sanata allora la situazione? Perchè si era allo scadere della legislatura e, al solito, siccome il provvedimento sarebbe dovuto tornare al Senato, si disse che tanto valeva approvarlo così com'era, con un ordine del giorno la cui materia sarebbe stata poi trasferita in un disegno di legge. Gli atti parlamentari documentano questo, per cui, nel momento stesso nel quale esprimiamo il nostro voto

favorevole al disegno di legge in esame, ribadiamo l'esigenza inderogabile di portare in discussione gli altri due disegni di legge, specialmente quello recante il n. 1499, a proposito del quale, proprio per le dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo all'altro ramo del Parlamento, siamo disposti a condurre battaglia politica anche in Aula, perchè i casi sono due: o quelle dichiarazioni non rispondono a verità ed allora è necessario che il Governo lo dica apertamente, o quelle dichiarazioni, al contrario, rispondono a verità ed allora è chiaro che indicano una situazione che, per la dignità stessa del Parlamento, deve essere sanata.

Pertanto, nel momento stesso in cui noi diamo il nostro voto favorevole — ripeto — al provvedimento in discussione, rivolgiamo viva preghiera all'onorevole Presidente, affinchè ponga al più presto all'ordine del giorno della Commissione l'esame dei disegni di legge nn. 1498 e 1499, sui quali evidentemente si svolgerà una serrata e definitiva battaglia.

P R E S I D E N T E. L'esame dei due disegni di legge in questione è già all'ordine del giorno dei lavori dell'a Commissione.

J O D I C E. Desidererei sapere se è stata verbalizzata quella parte delle dichiarazioni del senatore Molinari, nella quale è detto che il sottosegretario Ceccherini s'è impegnato a prendere in benevola considerazione anche gli altri due provvedimenti.

Vorrei inoltre sapere che cosa può dirci in proposito il Sottosegretario di Stato Amadei qui presente.

B O N A F I N I. Sono veramente spiacente che le condizioni fisiche del collega Jodice, al momento in cui si rese evidente la necessità di nominare una Sottocommissione, gli abbiano impedito di partecipare ai suoi lavori. Ho ritenuto di dover fare questa premessa per spiegare che — anche se attualmente sono io il responsabile per il Gruppo socialista — inizialmente era stato invitato ad impegnarsi su questa materia il senatore Jodice.

In sede di Sottocommissione ho ascoltato con molta attenzione la voce del Ministero dell'interno, attraverso il suo rappresentante ufficiale, il quale, dopo un'analisi dei tre disegni di legge, ha concluso il suo intervento dichiarando non potersi ipotizzare le conseguenze dirette ed indirette che l'approvazione degli stessi disegni avrebbe comportato per coloro che hanno la responsabilità dei ruoli e delle carriere delle Guardie di pubblica sicurezza.

Non sono mancate, in quell'occasione, esemplificazioni relative ad altri Ministeri, che avevano adottato analoghi sistemi di recupero di ex ufficiali delle varie Forze armate. Tuttavia, nonostante alcune perplessità da parte di taluni rappresentanti del mio Gruppo, ha finito col prevalere il desiderio di andare incontro a taluni elementi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: si è giunti pertanto alla conclusione di trovare un compromesso che rispondesse alle esigenze manifestate dal Ministero dell'interno e, nello stesso tempo, soddisfacesse almeno quella parte di rivendicazioni considerata dal disegno di legge n. 1482, ritenuta accettabile da parte del Governo stesso.

Si è deciso, quindi, con l'accordo di tutti i Gruppi, di richiamare in Commissione dall'Aula, alla quale era stata rimessa la discussione del provvedimento, il disegno di legge n. 1482, chiedendone al Presidente del Senato una nuova assegnazione in sede deliberante, con l'impegno, da parte del Governo, di inserire tra i beneficiari, attraverso un emendamento all'articolo 1, solo i sottufficiali.

Ora, è evidente che quando si raggiunge un compromesso si corre sempre il rischio di scontentare una parte degli interessati: tuttavia, ripeto, per quanto riguarda il mio Gruppo, che tra ogni altra considerazione ha prevalso la preoccupazione che la discussione si protraesse nel tempo senza raggiungere alcuna soluzione effettivamente operante, nonchè il desiderio di soddisfare le esigenze almeno di alcuni elementi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L E P O R E. Prendo la parola soltanto per rivendicare al Senato il merito di ave-

re avuto sempre a cuore le sorti del personale della pubblica sicurezza: infatti, come d'altra parte risulta dai resoconti stenografici, fin dal lontano 1956 io non ho fatto altro che sostenere dinanzi a questa Commissione la necessità di rivedere la situazione generale di tale personale, al quale oggi peraltro ci limitiamo a riconfermare un diritto ad esso spettante in base ad una legge del 1963, diritto che però nel 1965, volontariamente o involontariamente, fu soppresso con altra norma.

Per quanto si riferisce quindi alla situazione generale degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non posso esimermi dall'auspicare che anche altre rivendicazioni, oggi disattese, possano trovare nell'immediato futuro piena soddisfazione. Pertanto, nell'invitare gli onorevoli colleghi ad approvare senza indugio il presente provvedimento, dichiaro di aderire senz'altro al voto formulato in proposito dai senatori Bartolomei e Gianquinto.

P R E Z I O S I. Gradirei sapere se, dopo le affermazioni del senatore Bartolomei, confermate dai senatori Gianquinto e Lepore, l'onorevole Sottosegretario di Stato ritenga di poterci dare delle assicurazioni in merito al riordinamento generale della materia, riordinamento da lungo tempo atteso da tutti i settori della pubblica sicurezza, ma soprattutto da quelli inferiori che — come sempre avviene — sono i più trascurati.

Ho rivolto anche delle interrogazioni per quanto riguarda i sottufficiali di polizia, ma il Ministro dell'interno se ne è disinteressato completamente, tenendo in poca considerazione — ripeto —, come sempre accade, quella che è la parte inferiore della gerarchia che al contrario dovrebbe veder riconosciuti i propri diritti con precedenza sugli altri proprio perchè adempie con scrupolo, serietà e modestia al proprio dovere.

A N G E L I L L I. Nel dichiarare il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione, con l'introduzione dell'emendamento proposto dal Governo concernente i sottufficiali e i milita-

ri di truppa, mi associo al senatore Lepore e agli altri colleghi nell'invocare una sollecita, organica e definitiva sistemazione del personale in questione.

A M A D E I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo non posso che compiacermi dell'accordo raggiunto dai rappresentanti dei vari Gruppi circa la approvazione del disegno di legge, con l'introduzione di quell'emendamento al quale in precedenza si è fatto riferimento.

Per quanto si riferisce agli altri due disegni di legge richiamati dagli onorevoli Commissari, non posso che confermare quanto ebbe a dire a suo tempo il Sottosegretario di Stato Ceccherini, che è il Sottosegretario competente del settore, e ritengo che gli affidamenti da lui dati dovrebbero rimanere senz'altro validi. Per quanto attiene al riassetto generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assicuro la Commissione che mi farò premura di rappresentare al Ministro dell'interno i *desiderata* e le istanze della Commissione stessa, nella certezza che il Ministro, ove vi siano situazioni ingiuste alle quali porre rimedio, provvederà senza indugio, affinché siano sanate.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, sono attribuiti, ancora in soprannumero nei vari gradi, posti pari ad un terzo delle vacanze previste in ogni grado dalla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, a partire dalla prima applicazione della stessa e con le modalità dalla stessa previste, indipendentemente dal posto occupato in ruolo.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente articolo o, comunque, con esso incompatibili.

A questo articolo è stato proposto dal Governo, d'accordo con la Sottocommissione, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, un altro comma del seguente tenore:

« Sono inoltre valutati, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, ai fini del conferimento dei posti istituiti a norma dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, anche i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo predetto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere finanziario di lire 1.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1965 mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del Capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Molinari, un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« All'onere di lire 4.030.692 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)70^a SEDUTA (20 ottobre 1966)

A M A D E I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2 presentato dal senatore Molinari, sul quale la Commissione finanze e tesoro del Senato si è già espressa in senso favorevole.

(È approvato).

In seguito all'emendamento apportato dalla Commissione, ritengo che il titolo del disegno di legge debba essere modificato come segue: « Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Metto ai voti la nuova formulazione del titolo da me proposta.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Abolizione della maggiorazione sul trattamento assistenziale prevista dalla legge 30 novembre 1950, n. 997, ed incremento del capitolo di spesa per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza** » (1821) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione della maggiorazione sul trattamento assistenziale prevista dalla legge 30 novembre 1950, n. 997, ed incremento del capitolo di spesa per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E M I C H E L E, *relatore*. Onorevoli senatori, a compensazione di quanto dispo-

sto dalla legge 30 novembre 1950, n. 997, che sopprimeva l'indennità di caro-pane prevista dal decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704, venne concessa, a carico dello Stato, una maggiorazione di lire 564 mensili — corrisposte ai titolari e per ciascuna delle persone a carico — sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti negli elenchi dei poveri ed assistiti, in modo continuativo, dagli enti comunali di assistenza con propri fondi; a favore dei titolari di soccorsi giornalieri, quali i congiunti di militari di leva, o richiamati, o congiunti di militari prigionieri di guerra, internati, o dispersi; a favore di congiunti di civili deportati, internati o dispersi non fruanti di pensioni od assegni di guerra, profughi, sfollati o sinistrati di guerra, di rimpatriati dall'estero, di reduci che usufruivano dell'assistenza prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28.

Con decreto del Ministro dell'interno, di intesa col Ministro del tesoro, detta maggiorazione poteva essere corrisposta, in casi particolari, anzichè direttamente ai beneficiari, ad alcune istituzioni assistenziali.

Il sistema attualmente in vigore per lo svolgimento di detta assistenza, delegata agli enti comunali di assistenza tramite le Prefetture, se garantisce la effettiva destinazione del sussidio agli aventi diritto, comporta una macchinosa serie di adempimenti e di controlli; si aggiunga che tale assistenza aveva una sua ragion d'essere nell'immediato dopoguerra in relazione al prezzo politico del pane, ma che oramai non è più idonea a realizzare, in modo adeguato, le finalità per le quali era stata istituita.

Pertanto, con il presente disegno di legge, che accoglie tra l'altro le richieste dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza, si stabilisce l'abolizione della provvidenza suddetta, nell'intesa che il relativo stanziamento di bilancio venga mantenuto per l'esercizio 1966 (si prevede una spesa di lire 5 miliardi) e vada ad incrementare il fondo destinato al finanziamento degli enti comunali di assistenza in modo che ne risulti convenientemente potenziata

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)70^a SEDUTA (20 ottobre 1966)

la loro azione capillare a favore delle classi meno abbienti.

Per le considerazioni di cui sopra, mi dichiaro favorevole al disegno di legge ed invito la Commissione a volerlo approvare.

F A B I A N I. Desidererei un chiarimento. Questo stanziamento iscritto nel bilancio dell'Interno, non era già iscritto nella parte straordinaria?

D E M I C H E L E , *relatore*. Credo sia iscritto nella parte ordinaria.

L E P O R E . Deve essere per forza così.

F A B I A N I. Era una spesa prevista da una legge, per cui non avrebbe dovuto essere iscritta nella parte ordinaria del bilancio. Ora, però, quella norma verrebbe soppressa.

D E M I C H E L E , *relatore*. È abrogata ed i fondi vengono messi in conto degli Enti comunali di assistenza.

F A B I A N I. Però gli aventi diritto a norma della legge del 1950 ora verrebbero a perdere quei benefici.

D E M I C H E L E , *relatore*. Questo è vero; però, essendo stati potenziati gli stanziamenti degli ECA, questi possono disporre per conto loro.

D' A N G E L O S A N T E . Possono disporre cioè discrezionalmente, senza alcun vincolo.

F A B I A N I. È un fatto che quando un'assistenza è dovuta per legge non si presentano problemi per gli aventi diritto; ma nel momento in cui tale diritto viene affidato alla discrezionalità degli ECA vi è il pericolo che avvenga ciò che purtroppo tante volte avviene in quella sede, essendo i fondi sempre al di sotto delle necessità, e ciò con evidente danno per gli aventi diritto stessi.

Mi sembra quindi che il provvedimento abbia un carattere troppo semplicistico e

possa risolversi in una perdita, sia pure modesta, per la parte più bisognosa della popolazione.

D E M I C H E L E , *relatore*. Ho già accennato come un primo esame del disegno di legge avesse suscitato in me qualche perplessità, per le stesse considerazioni avanzate ora dal collega Fabiani. Mi sono però convinto in un secondo tempo della bontà del provvedimento appunto per due considerazioni: quella della tenuità della somma (si tratta infatti di 560 lire al mese, contro le 20 lire al giorno di prima), e quella che l'onere gravante sugli ECA per questa assistenza è praticamente maggiore della provvidenza stessa: si tratta quindi, oltretutto, di una questione di economia della pubblica Amministrazione.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Gli assistiti degli ECA sono iscritti in appositi registri, quindi, tutto quello che è dato agli ECA, viene concesso a quegli assistiti.

F A B I A N I. Tra gli iscritti nell'elenco dei poveri, ci sono alcuni che rientrano nel godimento del beneficio previsto da questa legge e gli altri che non rientrano.

D E M I C H E L E , *relatore*. Credo che rientrino tutti, perchè anche nella relazione al disegno di legge è scritto «... sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti negli elenchi dei poveri ed assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza...». Sono quindi comprese tutte le categorie degli assistiti in modo continuativo iscritti nell'elenco dei poveri.

F A B I A N I. Di questo sussidio, però, beneficiavano gli iscritti nell'elenco dei poveri, i quali, però, potevano anche non essere iscritti nell'elenco degli ECA! Non si potrebbe trasferire questo stanziamento nel fondo ordinario degli ECA, ma mantenendo sempre in vita i benefici previsti dalla legge del 1950?

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

70ª SEDUTA (20 ottobre 1966)

Per chi non ha nulla, anche il poco è qualcosa!

N E N N I G I U L I A N A . Ma 15 miliardi come sono erogati?

F A B I A N I . Vengono passati agli ECA, quindi aumenta il volume delle disponibilità degli ECA medesimi a favore dell'assistenza. Io temo che qualche assistito il quale ha attualmente diritto per legge ad una modesta somma mensile, perda tale diritto; gli ECA distribuiranno ugualmente questo sussidio, però a loro discrezione.

D E M I C H E L E , *relatore*. Non a discrezione, perchè anche gli ECA hanno i loro obblighi!

F A B I A N I . Quando dico « discrezione », non intendo « discriminazione »: sia chiaro!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Alla luce delle perplessità affiorate, ritengo che sia il caso di riflettere e di approfondire ulteriormente la questione. Propongo, pertanto, di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

P R E S I D E N T E . Accogliendo la proposta del sottosegretario Amadei, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito)

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Righetti: « Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (447) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Righetti: « Riaper-

tura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, sono riaperti per un ulteriore periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L E P O R E , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario onorevoli colleghi, con la legge 3 aprile 1961, n. 284, venivano riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, numero 1317, a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

Con tali leggi, a modifica di norme preesistenti, si stabiliva, tra l'altro, la possibilità dell'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi di internamento in deroga al possesso del richiesto requisito di una preesistente costituzione di posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tuttavia, poichè un numero considerevole di possibili beneficiari è venuto tardivamente a conoscenza del provvedimento, numerose domande e richieste pervenute fuori termine giacciono presso le varie sedi dell'INPS.

Scopo del disegno di legge sottoposto al nostro esame è appunto quello di sanare tale situazione con la riapertura dei termini di applicazione della predetta legge 3 aprile 1961, n. 284, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Data la particolare considerazione dovuta a questa categoria di cittadini e la nobiltà dello scopo che il disegno di legge intende perseguire, mi dichiaro senz'altro favorevole alla sua approvazione.

Devo peraltro comunicare che la 5ª Commissione ha espresso sul provvedimento in esame il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 447, osserva che la proposta di riapertura dei termini per ottenere dei benefici previsti dalle leggi vigenti comporterà, indubbiamente, dei maggiori oneri finanziari. Nè nel disegno di legge, nè nella relazione del suo proponente è data, d'altro canto, indicazione del presumibile ammontare del suddetto maggiore onere, nè dei mezzi finanziari per farvi fronte.

Quanto sopra considerato, la Commissione di merito non può che esprimere, allo stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento ».

Per superare l'ostacolo frapposto dalla 5ª Commissione proporrei pertanto di aggiungere all'articolo unico di cui è composto il disegno di legge, un secondo articolo del seguente tenore:

« All'onere annuo di lire 2 milioni, comportato dal provvedimento si farà fronte, per l'anno finanziario 1967, con riduzione di pari importo del capitolo 2192 (Spese per fornitura di tondelli monetati) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

È evidente, però, che tale emendamento dovrà essere trasmesso alla Commissione finanze e tesoro per un parere suppletivo. Ritengo pertanto che sia necessario rinviare la discussione del presente disegno di legge, onde permettere alla Commissione di finanza di esprimere un nuovo parere sull'emendamento da me proposto.

F A B I A N I. Prego il senatore Lepore, data l'evidente urgenza che riveste il provvedimento in esame, di voler inviare alla 5ª Commissione l'emendamento proposto con una certa sollecitudine.

N E N N I G I U L I A N A. Mi associo senz'altro alla preghiera rivolta dal senatore Fabiani all'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta avanzata dal senatore Lepore, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Martuscelli: « Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1779) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Martuscelli: « Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli colleghi, la progressiva riduzione nel numero dei candidati nei concorsi per l'accesso alla carriera degli avvocati e procuratori dello Stato ha reso, negli ultimi anni, estremamente difficoltoso il reclutamento di elementi idonei e, pertanto, non si è riusciti a coprire interamente i posti messi, di volta in volta, a concorso.

Tale risultato è stato determinato da varie cause, che il presente disegno di legge tende ad eliminare.

Infatti, in base alle disposizioni vigenti, per la partecipazione al concorso per la nomina ad aggiunto procuratore occorre, oltre che la laurea in giurisprudenza, aver compiuto anche la pratica forense, a differenza di quanto avviene per l'accesso alla qualifica iniziale delle altre carriere — quella dei magistrati, ad esempio — per il quale si richiede solamente la laurea in legge.

L'articolo 1 del disegno di legge, pertanto, stabilisce che detta laurea è sufficiente per l'ammissione ai concorsi per la nomina a procuratore aggiunto, con la precisazione

che nel primo anno di esercizio delle funzioni i procuratori aggiunti sono abilitati alla assistenza legale ed alla difesa limitatamente alle cause che si svolgono dinanzi alle preture ed agli uffici della conciliazione.

Grazie a tale disposizione ci si augura che all'Avvocatura dello Stato affluiscano quegli elementi che, allo stato attuale, non sono in condizione di attendere che trascorra un anno di tempo dalla laurea per poter concorrere.

L'articolo 2 stabilisce che sono ammessi al concorso per la nomina a sostituto avvocato i sostituti procuratori dello Stato e gli aggiunti giudiziari con almeno due anni di servizio.

Se sono aggiunti giudiziari debbono sempre aver sostenuto un concorso.

Mi fermo sulla lettera *b*) per rilevare come anche per costoro sia richiesta una certa anzianità di qualifica, che per altro deve essere implicita nel fatto di essere aggiunto giudiziario; ragione per cui ancora agevoliamo l'ingresso in questa carriera dello Stato, della quale sono un sincero estimatore.

Sono quindi pienamente favorevole al disegno di legge.

G I A N Q U I N T O . A me risulta che approvando questo disegno di legge, rimarrebbero comunque molti posti vuoti; quelli di procuratore.

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'argomento verrà ripreso diffusamente. Per ora mi limito a ricordare che il testo unico del 1933, all'articolo 32, stabilisce che gli aggiunti di procura possono anche essere nominati in seguito a concorso per esame al quale saranno ammessi coloro che soddisfano alle condizioni indicate nel comma precedente (cioè l'aver compiuto rispetti-

vamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo, oltre all'iscrizione nell'Albo dei procuratori legali). In sostanza, viene richiesta la pratica forense.

P R E Z I O S I . Ma questo mi sembra un limite al patrocinio dinanzi alle preture. Il laureato in giurisprudenza che non ha sostenuto gli esami di procuratore legale, infatti, non può esercitare neanche in pretura.

G I A N Q U I N T O . Non capisco per quale motivo, se esiste l'esigenza che è stata prospettata, l'Avvocatura dello Stato abbia dovuto ricorrere ad un parlamentare e come mai non sia stato, invece, il Governo a farsi promotore di un disegno di legge del genere.

D' A N G E L O S A N T E . Il disegno di legge non fronteggia l'esigenza di potenziare i quadri dell'Avvocatura perchè, se consente un reclutamento più facile, consente anche un più rapido passaggio ai gradi superiori.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Sempre tramite concorso! Comunque, ritorneremo diffusamente sull'argomento, e, in quella occasione, chiarirò con ogni larghezza i dubbi affacciati da più parti.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 20,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari